



**Percepisco un assegno di invalidità Inps. Per questo motivo quando ho perso il lavoro, a giugno, non ho presentato domanda di disoccupazione. Mi dicono che ora le due prestazioni sono compatibili. Posso richiederla ora?**

In effetti una sentenza della Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato che è incostituzionale non dare la possibilità di optare per il trattamento più favorevole (facendo le dovute valutazioni sulla convenienza) così come è da tempo possibile fare rispetto all'indennità di mobilità. Essendo una sentenza, essa è valida anche per il passato, tuttavia è necessario tenere in considerazione che la domanda di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, pena la decadenza dal diritto. Per tale motivo lei non può presentare la domanda per scadenza dei termini. Tuttavia, a nostro avviso, ci potrebbe essere la possibilità di richiedere entro il 31 marzo prossimo, in presenza dei requisiti specifici, la disoccupazione con requisiti ridotti, anch'essa prima preclusa ai percettori di assegno ordinario di invalidità.

**Poiché il mio datore di lavoro non mi paga ormai da tre mesi, sono giunto alla decisione di dimettermi. Questa mia scelta (obbligata) potrà crearmi problemi nella richiesta di indennità di disoccupazione?**

La legge indennizza la cosiddetta disoccupazione "involontaria", ma le dimissioni presentate al proprio datore di lavoro a causa del mancato pagamento degli stipendi, come nei casi delle lavoratrici madri che si dimettono entro il primo anno di vita del figlio, sono considerate "per giusta causa", e quindi, a differenza di quanto accade nella generalità dei casi di dimissioni, le sarà possibile chiedere l'indennità di disoccupazione, se in possesso dei requisiti, ovvero almeno 52 settimane (un anno) di contribuzione nel biennio antecedente la perdita dell'occupazione ed avere accreditato almeno un contributo precedentemente al biennio stesso. Ricordiamo che la sede Inps chiederà la dimostrazione del fatto che si stia procedendo al recupero delle mensilità non pagate (ad esempio con una vertenza) per riconoscere la "giusta causa" alle dimissioni.



PATRONATO  
INCA CGIL

[www.inca.it](http://www.inca.it)